Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"

Via Biancospino s.n. – 97018 SCICLI (RG)
Tel.: 0932/832609 Sito internet www.donmilaniscicli.edu.it
PEO: rgic81200v@istruzione.it _- PEC: rgic81200v@pec.istruzione.it
codice IPA: **istsc_rgic81200v** – Codice univoco Fattura Elettr.: **UFQSAM**
C.F.: **90012170883** - Cod. Mecc.: **RGIC81200V**

Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Il presente Codice è da intendersi come parte integrante del vigente Regolamento di Istituto, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis L. n.70/2024. È stato approvato con delibera n. 39 dal Collegio dei Docenti del 20 ottobre 2025 e con delibera n. 65 del 14 novembre 2025.

INDICE

Premessa

Art.1 Principi Fondamentali

Art.2 Obiettivi

Art.3 Ambito di Applicazione e Definizioni

Art.4 Principi guida

Art.5 Organizzazione interna e responsabilità

Art.6 Procedure interne: segnalazione, indagine, gestione

Art.7 Integrazione con il Regolamento d'Istituto e il Patto educativo di corresponsabilità

Art. 8 Monitoraggio, valutazione e revisione del Codice

Art.9 Disposizioni finali

Premessa

Secondo quanto previsto dall' art. 4, comma 2-bis della Legge n.70/2024, "ogni Istituto scolastico adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore". Il presente codice antibullismo è stato redatto in conformità alla Legge n. 70/2024 e mira a promuovere un clima scolastico di rispetto, accoglienza e dialogo, a responsabilizzare tutti gli attori (studenti, docenti, famiglie, personale) e a intervenire tempestivamente in caso di incidenti di bullismo/cyberbullismo, bilanciando la tutela della vittima con percorsi educativi e rieducativi per i responsabili.

Articolo 1 – Principi fondamentali

1. Ogni individuo ha diritto a essere trattato con rispetto e dignità.
2. Nessuna forma di bullismo o cyberbullismo può essere tollerata all'interno dell'Istituto.
3. Gli atti di bullismo e cyberbullismo vanno affrontati in modo tempestivo ed efficace.
4. Le vittime hanno diritto a un adeguato supporto psicologico, sociale e pedagogico.
5. I responsabili vanno coinvolti in percorsi educativi e di recupero, secondo la gravità delle azioni.

Articolo 2 – Obiettivi

1. Prevenire e contrastare tutte le forme di bullismo e cyberbullismo all'interno dell'istituzione.
2. Promuovere il rispetto reciproco e la convivenza civile tra tutti i membri della comunità.
3. Assicurare un ambiente sicuro e inclusivo, dove ogni individuo si senta protetto e rispettato.
4. Fornire supporto alle vittime di bullismo e cyberbullismo e responsabilizzare gli autori di tali comportamenti.

Articolo 3 – Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Codice si applica a tutti gli alunni, al personale docente e non docente, ai genitori, ai collaboratori esterni, all'interno dell'istituto e nelle attività connesse (uscite, viaggi, eventi, attività online promosse dall'istituto).
2. Si considerano atti di **bullismo** le aggressioni o molestie reiterate, fisiche o psicologiche, poste in essere da uno o più soggetti nei confronti di un minore o di un gruppo di minori, con l'effetto di generare ansia, isolamento, timore, esclusione, emarginazione.
3. Si considerano atti di **cyberbullismo** tutte le azioni lesive realizzate tramite mezzi digitali (rete internet, social media, messaggistica, email, chat, applicazioni) – come molestie, ricatti, ingiurie, denigrazione, diffusione non autorizzata di contenuti, furto d'identità digitale, manipolazione di dati personali – con intento di recare danno, offesa, esclusione o intimidazione.
4. Si considerano rilevanti ai fini del presente Codice sia le condotte isolate gravi sia quelle reiterate nel tempo.

Articolo 4 – Principi guida

1. **Prevenzione e sensibilizzazione**: attività educative, formative e informative per tutti gli attori della comunità scolastica (studenti, docenti, famiglie) sull'uso consapevole dei media digitali, sulla cultura del rispetto, sulla gestione dei conflitti e sull'empatia.
2. **Monitoraggio e ascolto**: individuazione precoce dei segnali di disagio, attivazione di sportelli, percorsi di ascolto, indagini interne anonime, rilevazioni periodiche sul fenomeno.
3. **Partecipazione e corresponsabilità**: coinvolgimento attivo di studenti, famiglie, docenti e figure esterne nella definizione e attuazione delle misure.
4. **Trasparenza e tempestività**: definizione chiara delle procedure, tempi certi per la segnalazione e la risposta alle segnalazioni, comunicazioni trasparenti ai soggetti interessati.
5. **Tutela e riservatezza**: protezione della dignità, della privacy e del rispetto di tutte le persone coinvolte, con garanzia che le informazioni sensibili siano trattate solo da persone autorizzate.
6. **Educazione prima della sanzione**: privilegiare l'intervento educativo e rieducativo nei confronti dei responsabili, con eventuali sanzioni proporzionate alla gravità del comportamento e motivate, secondo quanto previsto dal Regolamento d'Istituto.
7. **Collaborazione con le istituzioni esterne**: cooperazione con servizi sociali, autorità giudiziaria, forze dell'ordine, servizi psicologici territoriali, enti locali, quando necessario e nei casi di competenza.
8. **Rilevazione dati e verifica**: raccolta, analisi e utilizzo di dati anonimi per valutare l'andamento del fenomeno e l'efficacia delle misure, anche in collaborazione con il servizio "114" e il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)

Articolo 5 – Organizzazione interna e responsabilità

1. **Referente interno per bullismo e cyberbullismo**

 L'Istituto nomina un docente referente con funzioni di coordinamento, interlocuzione, gestione segnalazioni e supporto nelle procedure interne.

 Il referente mantiene aggiornato il registro delle segnalazioni, cura la formazione interna e funge da punto di contatto per studenti, famiglie, personale e enti esterni.

 In assenza di nomina tale ruolo è svolto dalla funzione strumentale area 3.

2. **Tavolo permanente di monitoraggio**

 È istituito un tavolo permanente composito con compito di monitorare l'efficacia delle azioni, proporre interventi, elaborare materiali di sensibilizzazione. Del tavolo permanente di monitoraggio fanno parte: il Dirigente scolastico, i Docenti responsabili di plesso, l'animatore digitale, i Docenti funzione strumentale aree 2, 3 e 4. Possono essere inclusi nel tavolo permanente di monitoraggio due rappresentanti dei genitori. Esperti esterni possono essere invitati a partecipare a titolo gratuito alle riunioni del tavolo permanente. Il tavolo permanente si riunisce almeno una volta ogni anno scolastico per analizzare lo stato di applicazione del presente Codice e la necessità di apportare modifiche o integrazioni. Dall'istituzione del tavolo permanente e dalla sua attività non possono derivare nuovi costi per l'amministrazione scolastica.

3. **Impegni del Dirigente scolastico**

 Il Dirigente è tenuto, quando viene a conoscenza di episodi di bullismo o cyberbullismo:

 - ad applicare le procedure previste dal presente Codice e dalle linee ministeriali;
 - a informare tempestivamente i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale degli studenti coinvolti;
 - qualora le condotte siano gravi o reiterate o configurabili come reato, segnalare alle autorità competenti e attivare eventuali misure rieducative previste dalla normativa vigente.

4. **Formazione del personale**

 Tutti i docenti e il personale ATA/Amministrativo devono partecipare a percorsi di formazione periodica su bullismo, cyberbullismo, mediazione, uso responsabile della tecnologia, tutela giuridica e psicologica degli alunni.

5. **Collaborazione con servizi esterni**

 In accordo con i principi alla base del presente Codice e con la finalità educativa dell'Istituzione scolastica possono essere stipulate convenzioni o collaborazioni con psicologi, servizi sociali, centri di ascolto esterni, associazioni anti-bullismo, enti del territorio.

6. **Supporto psicologico**

 L'istituto promuove, laddove possibile, la disponibilità di servizi di supporto psicologico agli studenti che lo richiedono, anche in convenzione con la Regione o enti locali.

Articolo 6 – Procedure interne: segnalazione, indagine, gestione

1. **Modalità di segnalazione**

 Qualsiasi membro della comunità scolastica (studente, docente, famiglia, personale) può segnalare episodi sospetti o accertati di bullismo o cyberbullismo al referente tramite strumenti scritti (modulo interno, email dedicata, sportello fisico) o modalità anonime ove previsto.

 Ciascun Docente, Collaboratore scolastico, Assistente Tecnico, Assistente Amministrativo o altra figura che riceva segnalazioni verbali è tenuto a compilare il modulo di segnalazione allegato al presente Codice e consegnarla al Dirigente scolastico.

 Il referente registra ogni segnalazione in un apposito registro, anche se anonima, con data, soggetti coinvolti e descrizione sintetica e informa immediatamente il Dirigente scolastico.

 È autorizzata in via sperimentale la possibilità di segnalare per iscritto episodi di bullismo o di cyberbullismo in maniera anonima tramite una cassetta da posizionare all'interno dei locali scolastici.

2. **Prima verifica / accertamento**

 Il referente, entro tre giorni, valuta preliminarmente la segnalazione per determinare se sussistono elementi che giustificano un'indagine approfondita.

 Se la segnalazione risulta manifestamente infondata, si motiva al segnalante e si archivia con nota (conservando la riservatezza).

3. **Indagine interna**

 Se la segnalazione appare fondata, il referente (o commissione interna) conduce un'indagine interna compatibilmente con la tutela della privacy e della dignità dei soggetti, ascoltando le parti coinvolte (vittima, presunto autore, eventuali testimoni) con modalità protette.

 Durante l'ascolto, è previsto il rispetto del principio del contraddittorio, garantendo la possibilità di esprimersi alle parti.

4. **Decisione e interventi**

 Alla conclusione di tale fase, il referente / commissione propone le misure più adeguate, che possono includere:
 a) mediazione guidata o incontro protetto tra le parti;
 b) percorso educativo, di informazione e restituzione (scuse, responsabilizzazione);
 c) modifiche dell'organizzazione (es. cambio nella distribuzione dei posti);
 d) sanzioni disciplinari proporzionate (ammonizione, sospensione da attività, avvio di percorsi di natura risarcitoria e riflessiva);
 e) segnalazione ad autorità esterne se il comportamento configura reato o è reiterato;
 f) supporto psicologico per vittima e se necessario, anche per il responsabile.

 Nei casi che lo richiedano le decisioni saranno prese dal consiglio di classe straordinario che sarà convocato appositamente dal Dirigente scolastico.

5. **Coinvolgimento della famiglia e comunicazioni**

Il Dirigente (o referente) informa tempestivamente i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale degli studenti coinvolti, presentando le risultanze dell'analisi effettuata (in misura compatibile con il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti) e le decisioni adottate se di lieve entità, o li convoca per partecipare alla riunione del consiglio di classe straordinario nei casi che ne richiedano una riunione.

L'Istituto si propone di favorire il pieno coinvolgimento della famiglia nei percorsi educativi di recupero o supporto.

6. **Monitoraggio post intervento**

 Dopo l'intervento, il referente monitora l'evoluzione della situazione per un periodo definito, stabilito in funzione della gravità della situazione.

 Eventuali nuovi episodi saranno trattati come nuove segnalazioni, ma nella scelta delle procedure di intervento si terrà conto della natura reiterata dei comportamenti scorretti.

7. **Archiviazione e reporting**

 Le segnalazioni e le misure adottate vengono conservate in forma riservata e anonima, secondo la normativa sulla privacy.

 A fine anno scolastico, il referente elabora una relazione aggregata, senza dati personali identificativi, sull'andamento dei casi, proposte di miglioramento e dati statistici per il tavolo di monitoraggio.

Articolo 7 - Integrazione con il Regolamento d'Istituto e il Patto educativo di corresponsabilità

1. Il Regolamento d'Istituto può essere aggiornato per includere esplicitamente le disposizioni del presente Codice, prevedendo sanzioni coerenti con la gravità delle condotte, nonché modalità di intervento educativo e riparatorio.
2. Il Patto educativo di corresponsabilità, che vincola la scuola e le famiglie, può integrare clausole relative all'uso consapevole della rete, al rispetto reciproco, al dovere di collaborazione nella segnalazione di atti di bullismo o cyberbullismo.
3. Nella definizione dei progetti o iniziative curricolari o extracurricolari, l'Istituto dovrà garantire formazione e attività relative al contrasto e alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (laboratori, incontri, campagne di sensibilizzazione).

Articolo 8 – Monitoraggio, valutazione e revisione del Codice

1. Il tavolo permanente di monitoraggio valuta con cadenza almeno annuale l'efficacia delle azioni, le criticità e le eventuali modifiche da apportare.
2. Si promuovono indagini interne anonime periodiche tra studenti, docenti e famiglie per raccogliere percezioni sul clima scolastico e sull'efficacia delle misure anti-bullismo.
3. Il Codice può essere aggiornato, con deliberazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, in relazione a evoluzioni legislative, nuove linee guida ministeriali o criticità emerse.
4. Le modifiche al Codice devono essere tempestivamente comunicate a tutta la comunità scolastica (docenti, studenti, famiglie) e pubblicate sul sito della scuola.

Articolo 9 – Disposizioni finali

1. Il presente Codice, se non modificato, entra in vigore all'inizio di ogni anno scolastico e

successivamente alla sua approvazione da parte degli organi competenti (Collegio docenti, Consiglio di Istituto).

2. Ogni anno viene allegato al Piano dell'offerta formativa dell'istituto e pubblicato sul sito della scuola.
3. Ogni membro della comunità scolastica (studenti, docenti, famiglie, personale) è tenuto a prendere visione del Codice e a rispettarne le disposizioni.
4. Il mancato rispetto del Codice, ove non sussistano cause legittime, può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto, compatibilmente con le norme vigenti.
5. Eventuali disposizioni generali contrarie sono abrogate nella misura incompatibile con il presente Codice.